

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5276 del 22/10/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì e Cesena n. 3214 del 21/10/2014 Prot. Prov.le 98332/2014 intestata METAL WORK S.R.L. per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Forlì, Viale Bologna n. 254.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5437 del 22/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventidue OTTOBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì – Cesena n. 3214 del 21/10/2014 Prot. Prov.le 98332/2014 intestata METAL WORK S.R.L. per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Forlì, Viale Bologna n. 254.**

#### **LA DIRIGENTE**

**Vista** la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Richiamata** la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3214 del 21/10/2014 Prot. Prov.le 98332/2014 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – METAL WORK S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì (FC), Viale Bologna n. 254 - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 60857/14 del 31/07/14 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Forlì (FC), Viale Bologna n. 254.”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 82726 del 28/10/2014, così come rettificata con Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3446 del 14/11/2014, Prot. Prov.le 105336/2014 e notificata dal SUAP in data 21/11/2014;

**Dato atto** che la stessa è stata aggiornata:

- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4816 del 11/09/2017;
- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1647 del 05/04/2018;
- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-6584 del 14/12/2018;
- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-5134 del 08/11/2019;
- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-1170 del 10/03/2021;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende

- all'Allegato A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'Allegato B e all'ALLEGATO B Bis “IMPATTO ACUSTICO”, il Nulla-osta acustico art. 8 co. 6 L. 447/1995.

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 24/06/2021, acquisita al Prot. Com.le 68157 e da Arpae al PG/2021/99753, da METAL WORK S.R.L. nella persona del Rappresentante dell'Impresa, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 79248 del 23/07/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/115426, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

**Dato atto** che in data 30/07/2021 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PG/2021/121079;

**Viste** inoltre le integrazioni prodotte dalla ditta in data 18/08/2021, acquisite al PG/2021/129000;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 - Rapporto

istruttorio acquisito in data 22/10/2021 ove è proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

- impatto acustico: Atto Prot. Com.le 109050 del 18/10/2021 a firma della Responsabile della P.O. dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì, acquisito da ArpaE al PG/2021/160155, ove è proposta la sostituzione integrale dei vigenti Allegato B e ALLEGATO B Bis;

**Atteso** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione della Provincia di Forlì – Cesena n. 3214 del 21/10/2014 (Prot. Prov.le 98332/2014) ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – METAL WORK S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì (FC), Viale Bologna n. 254 - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 60857/14 del 31/07/14 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Forlì (FC), Viale Bologna n. 254”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 82726 del 28/10/2014, come segue:

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO B e ALLEGATO B Bis della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente atto;**

**Vista** la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ArpaE di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ArpaE Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. 106 del 27/11/2018;

**Vista** la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione della Provincia di Forlì – Cesena n. 3214 del 21/10/2014 Prot. Prov.le 98332/2014** ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – METAL WORK S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì (FC), Viale Bologna n. 254 - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 60857/14 del 31/07/14 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Forlì (FC), Viale Bologna n. 254.”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 82726 del 28/10/2014, **come segue:**
  - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
  - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO B e ALLEGATO B Bis della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì – Cesena n. 3214 del 21/10/2014 Prot. Prov.le 98332/2014.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì – Cesena n. 3214 del 21/10/2014 Prot. Prov.le 98332/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Per la Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  
Mariagrazia Cacciaguerra

La Delegata Responsabile dell'Incarico di Funzione  
Autorizzazioni Complesse ed Energia (FC)  
Tamara Mordenti

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 28/10/14 P.G.N. 82726, rettificata in data 21/11/14 P.G.N. 90097, successivamente aggiornata in data 11/10/17 P.G.N. 85361, in data 27/04/18 P.G.N. 37555, in data 31/12/2018 P.G.N. 113866, in data 10/12/19 P.G.N. 110554 e in data 12/03/2021 P.G.N. 25590.

Con l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto si richiede, oltre ad un ampliamento dello stabilimento mediante l'acquisizione di parte dell'edificio produttivo adiacente (edificio 2), non ricompreso nello stabilimento attualmente autorizzato (edificio 1), nel quale trasferirà/inserirà alcune lavorazioni con emissioni in atmosfera, prevede anche quanto di seguito riportato:

- inserimento nell'edificio 1 della nuova emissione E28 derivante da un nuovo macchinario per il taglio laser (laser 4);
- inserimento nell'edificio 1 della nuova emissione E29 derivante dalla espulsione dell'aria di raffreddamento del cooler associato al nuovo macchinario laser 4;
- inserimento nell'edificio 2 della nuova emissione E30 derivante da una nuova levigatrice;
- spostamento della emissione autorizzata E23 "Saldatura" dall'edificio 1 all'edificio 2;
- riattivazione del pantografo di cui alla emissione E9 nell'edificio 2 (lo stesso era stato eliminato dall'autorizzazione con l'ultimo aggiornamento di AUA rilasciato in data 12/03/2021);
- inserimento di n. 5 nuove caldaie per il riscaldamento dell'edificio 2 (aerotermini a metano, 100 kW cadauno) di cui alle emissioni da E31 a E35.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2021/115992 del 23/07/2021 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota PG/2021/115999 del 23/07/2021 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, tenuto conto che le modifiche prospettate dalla Ditta riguardano un ampliamento dello stabilimento mediante l'acquisizione di parte dell'edificio produttivo adiacente (edificio 2), non ricompreso nello stabilimento attualmente autorizzato (costituito dall'edificio 1), nel quale trasferirà/inserirà alcune lavorazioni con emissioni in atmosfera, ha richiesto al Comune di Forlì, di esprimere le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia della attività da svolgere nel nuovo capannone (edificio 2), con gli strumenti urbanistici vigenti, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2021/118207 del 28/07/2021, trattandosi dell'ampliamento dell'attività in un nuovo capannone (edificio 2) con vicinanza di abitazioni, il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì una valutazione, entro il 03 Settembre 2021, per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione

Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota prot.n. 92178 del 03/09/2021 acquisita al prot. PG/2021/137059 del 06/09/2021 il Servizio Urbanistica ed Ambiente – Unità Pianificazione Urbanistica del Comune di Forlì ha fatto pervenire le proprie valutazioni, di seguito riportate:

*“CONSULTATI*

- la documentazione presentata dalla ditta al SUAP della scrivente Amministrazione;*
- le relative integrazioni;*
- gli strumenti urbanistici vigenti ed in particolare la tavola P n. 19 del PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC);*

*VERIFICATO*

- che la ditta svolge un’attività di carpenteria metallica, ricompresa nell’uso C6a (attività manifatturiere industriali e artigianali) di cui alla tab 1.2.5.1 del RUE d’Unione;*
- che la ditta prevede un ampliamento dello stabilimento esistente mediante l’acquisizione di parte dell’edificio produttivo adiacente (fg 114, part. 112, sub 8) non ricompreso nello stabilimento attualmente autorizzato, nella quale trasferirà/inserirà alcune lavorazioni con emissioni in atmosfera;*
- che l’area interessata, sita in viale Bologna, risulta avere destinazione terziaria (T) ed è zonizzata come Sottozona T4 (n. 4) - Zone terziarie di espansione di nuova previsione da attuare - art. 115 delle norme di POC – e che tale previsione risulta attualmente decaduta per avvenuta decorrenza del termine quinquennale di validità del POC (in assenza di presentazione/attuazione di piano urbanistico attuativo PUA);*
- che, pertanto, a far data dal 15/06/2021, ai sensi dell’art. 8 della LR 15/2013 sull’area in esame sono ammessi esclusivamente interventi sugli edifici esistenti limitatamente a manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e cambio di destinazione d’uso;*
- viste le integrazioni trasmesse con note PG 87727/2021 (contratto locazione e visure) ed in particolare con successiva nota PG 91845/2021 (in relazione a titoli abilitativi e uso in atto nell’immobile interessato da AUA);*
- Visti in particolare gli allegati alla suddetta nota PG 91845/2021, in cui è riportata la destinazione funzionale di “CAPANNONE AD USO INDUSTRIALE” della porzione di capannone esistente (catastalmente distinta al fg 155, part. 112, sub 8) interessata dalla istanza di AUA in oggetto*

*SI ATTESTA la conformità urbanistica del sito catastalmente distinto al foglio 114, part. 112, sub 8, per l’attività svolta dalla richiedente”.*

Con nota PG/2021/156362 del 11/10/2021 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell’Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all’aggiornamento dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, come di seguito riportato (con correzione di eventuali refusi):

*“EMISSIONE E28 NUOVA – TAGLIO LASER (solo acciaio al carbonio escluso acciaio inox) - Nel punto di emissione nuovo E28 sono convogliate le emissioni provenienti dalle attività di una macchina taglio laser (laser 4) e la ditta, nelle successive integrazioni, dichiara che non viene effettuato il taglio su acciaio inox*

*L’attività di taglio plasma e laser è compresa nell’elenco dei Criteri per l’Autorizzazione ed il Controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera (Criaer), al punto 4.13.16. Le sostanze inquinanti per le quali si richiede un limite di emissione (in assenza di acciaio inox) sono polveri (valore limite: 10 mg/Nmc), ossidi di azoto espressi come NO<sub>2</sub> (valore limite 20 mg/Nmc) e monossido di carbonio (valore limite 5 mg/Nmc).*

*La lavorazione è compresa anche nell’allegato 4 punto 4.31 della DGR 2236/09 e s.m.i. dove si fissa il valore limite per le polveri pari a 10 mg/Nmc.*

*Inoltre il CRIAER definisce che per tale attività deve essere installato un impianto di abbattimento per le polveri; la ditta ha dichiarato di predisporre come impianto di abbattimento un filtro a cartucce.*

*Visionando la scheda tecnica di tale impianto è stata ricalcolata una velocità di attraversamento del mezzo filtrante pari a 0.011 m/s, quindi conforme a quanto previsto dai riferimenti riportati nel punto 3.2.1 del Capitolo 3 dei Criteri Criaer.*

*Pertanto si propongono i limiti sotto riportati e le prescrizioni seguenti.*

*E28 - TAGLIO LASER (solo acciaio al carbonio escluso acciaio inox)*

CARATTERISTICHE EMISSIONE E28	
Portata massima	4.500 Nmc/h
Altezza	12 m
Durata	16 h/g
Sezione	0,5mq
Impianto di abbattimento	Filtro a cartucce
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Monossido di carbonio	5 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	monitoraggio annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione E28;
- rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale.

EMISSIONE E29 NUOVA – RICAMBI ARIA MACCHINE TAGLIO LASER - Per quanto riguarda tale punto di emissione denominata E29 che deriva dall'espansione dell'aria di raffreddamento del cooler associato al laser 4 è da ritenersi non significativa e uguale alle emissioni E24, E25, E26 già autorizzate nella precedente autorizzazione (DET-AMB-2021-1170 del 10/03/2021) come sfianti e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.lgs 152/06 e smi.

EMISSIONE E30 NUOVA – LEVIGATURA - Al punto di emissione E30 sono convogliate le emissioni provenienti dalle attività di una macchina levigatrice denominata "Levigatrice Costa". La ditta nelle successive integrazioni dichiara che la levigatura non viene eseguita su acciaio inox. L'attività di levigatura lucidatura è compresa nell'elenco dei Criteri per l'Autorizzazione ed il Controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera, al punto 4.13.22 dell'allegato 4/d "Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura" dove si fissano i limiti delle sostanze emesse, materiale particellare pari a 10 mg/Nmc. Inoltre tale attività rientra nel punto 4.31 della DGR 1769/2010 e smi dove si fissano i valori limite per le polveri totali pari a 10 mg/Nmc.

I CRIAER definiscono che per tale attività debba essere eseguita in presenza di un impianto di abbattimento per le polveri tipo filtro a manica.

La ditta ha dichiarato di predisporre un impianto di abbattimento a umido tipo Venturi allegando una scheda tecnica del costruttore dell'impianto che dichiara l'adeguatezza impiantistica di abbattimento rispetto alla tipologia di lavorazione.

CARATTERISTICHE EMISSIONE E30	
Portata massima	12.000 Nmc/h
Altezza	12 m
Durata	16 h/g
Sezione	0,5 mq
Impianto di abbattimento	Umido tipo Venturi
Inquinanti	Concentrazione massima

Polveri totali	10 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	monitoraggio annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione E30;
- rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale.

EMISSIONE E23 – SALDATURA - Spostamento del camino di emissione E23 dall'edificio 1 all'edificio 2 (utilizzo saltuario). Per il punto E23 si riconfermano gli stessi limiti e prescrizioni già autorizzati nella precedente autorizzazione DET-AMB-2021-1170 del 10/03/2021.

EMISSIONE E9 PANTOGRAFO - Al punto di emissione E9 sono convogliate le emissioni provenienti dal pantografo (a suo tempo dismesso dall'edificio 1): l'azienda dichiara che la lavorazione con pantografo non riguarderà acciaio inox. Si ricorda che la lavorazione su acciaio inox avrebbe dovuto prevedere una valutazione della soglia di rilevanza delle sostanze indicate all'allegato 1 parte II degli allegati alla parte V del Dlgs 152/06.

L'attività di taglio plasma è compresa nell'elenco dei Criteri per l'Autorizzazione ed il Controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera, al punto 4.13.16 dell'allegato 4/d. Le sostanze inquinanti emesse dal pantografo sono polveri (valore limite: 10 mg/Nmc), ossidi di azoto espressi come NO<sub>2</sub> (valore limite 20 mg/Nmc) e monossido di carbonio (valore limite 5 mg/Nmc). Tale attività è compresa anche nell'allegato 4 punto 4.31 della DGR 2236/09 e s.m.i. dove si fissa il valore limite per le polveri pari a 10 mg/Nmc.

Inoltre il CRIAER definisce che per tale attività deve essere installato un impianto di abbattimento per le polveri; la ditta ha dichiarato di predisporre come impianto di abbattimento un filtro a cartucce.

Visionando la scheda tecnica di tale impianto è stato ricalcolata una velocità di attraversamento del mezzo filtrante pari a 0.011 m/s, quindi conforme a quanto previsto dai riferimenti riportati nel punto 3.2.1 del Capitolo 3 dei Criteri Criaer.

Pertanto si propongono i limiti sotto riportati e le prescrizioni seguenti.

CARATTERISTICHE EMISSIONE E9	
Portata massima	4.500 Nmc/h
Altezza	12 m
Durata	16 h/g
Sezione	0,5mq
Impianto di abbattimento	Filtro a cartucce
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Monossido di carbonio	5 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	monitoraggio annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione E9;
- rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale.

EMISSIONI E31, E32, E33, E34, E35 CALDAIE PER RISCALDAMENTO EDIFICIO N.2 - Potenza termica nominale: cadauno 100 kWt (totale 500 kWt) Combustibile: Metano Occorre considerare che nello stabilimento sono presenti altri impianti di combustione civili e la somma totale della potenza termica è inferiore al 3 MWt. Si

*tratta pertanto di impianti rientranti nel Titolo 2 della Parte V del DLgs 152/06 ed in quanto tali non sono soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato decreto”.*

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, tenuto conto che sulle emissioni esistenti E3, E4, E5, E8, E20, E23, E27 e sulle nuove emissioni E9, E28, E30 è installato un idoneo impianto di abbattimento delle polveri, ha ritenuto opportuno quanto segue, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI “Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni” alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

- *“Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle emissioni esistenti E3, E4, E5, E8, E20, E23, E27 e sulle nuove emissioni E9, E28, E30 devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 10”.*

Visto che il Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, non ha risposto alla richiesta di parere relativamente alle emissioni in atmosfera formulata con la nota PG/2021/118207 del 28/07/2021, tenuto conto che occorre concludere il procedimento entro i termini stabiliti dalla normativa e che gli stessi sono prossimi alla scadenza, si è ritenuto necessario concludere le valutazioni istruttorie relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera anche in assenza del parere dell'Azienda USL Romagna – Sede di Forlì, Dipartimento di Sanità Pubblica.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae e delle valutazioni del responsabile dell'endo-procedimento, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Forlì in data 28/10/14 P.G.N. 82726, rettificata in data 21/11/14 P.G.N. 90097, successivamente aggiornata in data 11/10/17 P.G.N. 85361, in data 27/04/18 P.G.N 37555, in data 31/12/2018 P.G.N. 113866, in data 10/12/19 P.G.N. 110554 e in data 12/03/2021 P.G.N. 25590, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 23/06/2021 P.G.N. 68157, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

## **C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

**EMISSIONE E6 CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI** 25,6 kW a metano

**EMISSIONE E7 CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI** 32,1 kW a metano

**EMISSIONI E10-E11-E14-E16-E17-E18-E19-E21-E22 CALDAIE RISCALDAMENTO CAPANNONE** 65 kW cadauna a metano

**EMISSIONI E12, E13, E15 CALDAIE RISCALDAMENTO CAPANNONE** 58,6 kW cadauna a metano

**EMISSIONI E31, E32, E33, E34, E35 AEROTERMI RISCALDAMENTO CAPANNONE** 100 kW cadauna a metano

con potenza termica nominale complessiva inferiore a 3 MW, relative ad impianti termici civili rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

**EMISSIONI N. E24-E25-E26-E29 RICAMBI ARIA MACCHINE TAGLIO LASER**

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06 e s.m.i, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

#### D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di officina per la produzione di carpenteria metallica sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

##### **EMISSIONI N. E3 - TAGLIO AL PANTOGRAFO (non acciaio inox)**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	9.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

##### **EMISSIONE N. E4 – TAGLIO LASER (non acciaio inox)**

Impianto di abbattimento: filtri a cartucce

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

##### **EMISSIONI N. E5 – TAGLIO LASER (anche acciaio inox)**

Impianto di abbattimento: filtri a cartucce

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Cromo (VI) e i suoi composti espressi come Cr + Nichel e i suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc

##### **EMISSIONI N. E8– TAGLIO LASER (anche acciaio inox)**

Impianto di abbattimento: filtri a cartucce

Portata massima	4.500	Nmc/h
-----------------	-------	-------

Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Cromo (VI) e i suoi composti espressi come Cr + Nichel e i suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. E9 – PANTOGRAFO PER SMUSSI (non acciaio inox)**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. E20 – TAGLIO AL PANTOGRAFO (non acciaio inox)**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	13.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

#### **EMISSIONI N. E23 – SALDATURA (non acciaio inox)**

Impianto di abbattimento: filtro metallico e filtro in fibra di vetro

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	1	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

#### **EMISSIONI N. E27 – PANTOGRAFO (non acciaio inox)**

Impianto di abbattimento: filtro a maglie in metallo e filtro a cartucce

Portata massima	9.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

#### **EMISSIONI N. E28– TAGLIO LASER 4 (non acciaio inox)**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

#### **EMISSIONE E30 – LEVIGATURA COSTA (non acciaio inox)**

Impianto di abbattimento: abbattitore ad umido tipo Venturi

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito <https://www.arpae.it/> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera [https://internet-plone5.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc\\_tecn\\_punti\\_prelievo.pdf](https://internet-plone5.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf)). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni E9, E28 ed E30 entro tre anni** dalla data del presente aggiornamento dell'autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alla specifica emissione.
- La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpae.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpae.emr.it)), e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove**

**emissioni E9, E28 ed E30**, con un anticipo di almeno 15 giorni.

5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **nuove emissioni E9, E28 ed E30** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E3, E4, E5, E8, E9, E20, E27, E28 ed E30 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato. I monitoraggi delle emissioni E5 ed E8 dovranno essere effettuati mentre viene svolta l'attività di taglio laser su acciaio inox e tale condizione dovrà essere indicata nel relativo certificato analitico.
8. Il monitoraggio periodico annuale per la **emissione E23** è sostituito dalla annotazione mensile dei consumi di materiale di apporto per saldatura (validati dalle relative fatture di acquisto) sul registro di cui al successivo punto 10. I consumi annuali di materiale per saldatura non devono essere complessivamente superiori a **30 kg**.
9. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni esistenti E3, E4, E5, E8, E20, E23, E27** e sulle **nuove emissioni E9, E28, E30** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul **registro** di cui al successivo punto 10.
10. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
  - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
  - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di materiale di apporto per saldatura, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 8, relativamente agli impianti di cui alla **emissione E23**;
  - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni esistenti E3, E4, E5, E8, E20, E23, E27** e sulle **nuove emissioni E9, E28, E30**, così come richiesto al precedente punto 9.

**IMPATTO ACUSTICO**

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

Vista la domanda di modifica sostanziale dell'AUA contenente la documentazione previsionale dell'impatto acustico redatta da TCA e riguardante l'inserimento di un ulteriore capannone denominato "edificio 2" posto ad est di quello esistente denominato "edificio 1";

Considerato che la modifica comporta il trasferimento di alcune lavorazioni dall'edificio 1 all'interno dell'edificio 2 con il riassetto delle lavorazioni così come di seguito riportato:

**capannone esistente (edificio 1):**

- inserimento di una nuova macchina per il taglio Laser (LASER 4) - Emissione E28 lato ovest Edificio 1;
- inserimento nuova sorgente sonora relativa all'espulsione fumi nuovo cooler laser 4 – Emissione E29

**capannone nuovo (edificio 2):**

- spostamento della saldatura - Emissione E23 nella facciata Est del capannone;
- inserimento pantografo, Emissione E9: espulsione fumi nella facciata Est del capannone;
- Inserimento delle nuove sorgenti sonore legate alla nuova levigatrice - Emissione E 30 (lato ovest Edificio);
- inserimento di n.5 caldaie o riscaldamento a metano (lato ovest Ed2) da 100 KW: Emissioni 31-35

Considerato, inoltre, che:

- si tratta di un'azienda che svolge attività in orario diurno e notturno con lavorazioni ridotte;
- durante il tempo di riferimento notturno (22,00-06,00) dovranno essere svolte solo le attività di lavorazione con laser e piegatura delle lamiere, da effettuare esclusivamente, all'interno dell'edificio 1, riconducibili alle sorgenti/emissioni di seguito indicate:

codice Sorgente	tipo sorgente	LW (dBA)
A1	locale compressori (n.4)	78.0
A4	camino macchina taglio laser 1	73.2
A8	Filtro e camino taglio Laser 3	82.9
A10-A19	N. 10 caldaie metano 65 kW	78.0
A 21- A22	N. 2 caldaie metano 65 KW	78.0
A24	espulsione raffreddamento cooler Laser 3	88.7
A26	espulsione raffreddamento cooler Laser 1	87.2

Considerato inoltre che i ricettori individuati nella documentazione di impatto acustico sono gli stessi degli elaborati presentati in precedenza e nella fattispecie sono i seguenti:

- R1: ex recettore nelle precedenti valutazioni, ma ora acquisito e facente parte dell'ampliamento
- R2: edificio residenziale + sottotetto ora acquisto e costituente parte dell'ampliamento - Classe III
- R3: edificio residenziale a 3 piani - Classe III
- R4: edificio residenziale in costruzione a 2 piani - Classe IV

- R5: edificio residenziale 2 piani con bar al piano terra e produttivo/terziario lato Metal Work – Classe IV
- R6: edifici residenziali a 2 piani - Classe IV
- R7: edifici residenziali a 2 piani - Classe IV
- R8: edifici residenziali a ½ piani - Classe IV
- R9 edificio residenziale a 2 piani - Classe IV
- R10: edificio residenziale a 2 piani- Classe IV
- R11: edificio residenziale in costruzione a 2 piani - Classe III
- R12: gruppo di edifici residenziali a 2 piani - Classe III e Classe IV

Atteso che la ditta è in possesso di Autorizzazione unica ambientale ex DPR 59/2013, che comprende il Nulla Osta Acustico ex art. 8 della L 447/95 -"Allegato B" Determinazione della Provincia di Forlì – Cesena n. 3214 del 21/10/2014 rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 28/10/2014 prot. 82726, come integrato con allegato B bis della n. DET-AMB-2018-1647 del 05/04/2018 rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/04/2018 prot. 37555 e successiva DET-AMB-2019-5134 del 08/11/2019 rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 10/12/2019 prot. 110554 che prevedono le seguenti prescrizioni in ordine al funzionamento notturno/diurno delle sorgenti sonore:

A) prescrizioni di cui all'allegato B Determinazione della Provincia di Forlì – Cesena n. 3214 del 21/10/2014):  
 ..omissis....

*2. durante il tempo di riferimento notturno (22,00-06,00) dovranno essere svolte solo le attività di lavorazione con laser e piegatura delle lamiere; in particolare dovranno essere attive solo le sorgenti acustiche valutate dal tecnico competente in acustica ed in particolare:*

- S5 - Sfiato refrigeratore Sideros Eco 9 - Laser1 - codificato A26
- S6 Sideros Eco 9 - Laser 2 - codificato A5
- S7a Sfiato - Laser 3 - codificato A24
- S7b Sideros Eco 9 - Laser 3 - codificato A8
- S8 Box metallico con compressore/essiccatore - codificato A1
- S13 Aeratori GTR Riello - N°10 - codificati A1

*dette attività di lavorazione (con laser e piegatura delle lamiere) dovranno essere svolte esclusivamente all'interno del capannone, mantenendo chiuso il portone nel periodo notturno (dalle ore 22,00 alle ore 06,00);*

*3. dovrà essere mantenuto il silenziatore dissipativo a setti paralleli, installato presso la sorgente identificata come S5 "Sfiato refrigeratore SIDEROS ECO 9 (laser 1)", contro eventuali effetti di usura/corrosione e/o modifiche strutturali che ne possono variare, nel tempo, le caratteristiche acustiche dichiarate nella relazione presentata*

*...omissis...*

B) prescrizioni di cui all'allegato B bis della n. DET-AMB-2018-1647 del 05/04/2018:

*...omissis...*

*1. l'attività di saldatura dovrà essere svolta esclusivamente nel periodo diurno (06,00-22,00);*

*...omissis...*

C) aggiunta prescrizione acustica nell'atto n. DET-AMB-2019-5134 del 08/11/2019:

*- l'attività di taglio ferro con pantografo dovrà essere svolta esclusivamente in periodo diurno(06,00-22,00)*

Viste le valutazioni del TCA da cui si evince che l'attività di progetto non determinerà il superamento dei limiti di immissione assoluti e differenziali ex artt.3, 4 del DPCM 14/11/97 presso i ricettori limitrofi;

Dato atto che al recettore R2 è soddisfatto il limite differenziale notturno, sebbene sia stato valutato un valore pari a 2.9 dBA (a fronte di un limite di limite 3 dBA) mentre per quanto riguarda il recettore R10 è stato valutato un valore pari a 4.7 dBA, nel tempo di riferimento diurno a fronte di un limite di 5 dBA e pertanto si ritiene che le valutazioni effettuate dal TCA debbano essere suffragate da misure di verifica post operam da effettuare presso i due recettori succitati, maggiormente impattati dalle immissioni acustiche prodotte della ditta;

Visto il parere Arpae favorevole/condizionato prot. com.le107127 del 13/10/2021;

Atteso che necessita un aggiornamento del nulla-osta acustico;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

### **PRESCRIZIONI:**

1. la ditta dovrà svolgere le attività (tra cui anche taglio ferro con pantografo e saldatura), ovvero attivare le sorgenti rumorose nel solo periodo diurno (6.00-22.00) ad eccezione di quanto previsto al successivo punto 2;
2. durante il tempo di riferimento notturno (22,00-06,00) dovranno essere svolte solo le attività di lavorazione con laser e piegatura delle lamiera, da effettuare esclusivamente, all'interno dell'edificio 1, riconducibili alle sorgenti/emissioni indicate nella Tabella in premessa riportata;
3. le lavorazioni di cui al punto 2., attività con laser e piegatura delle lamiera, svolte nel periodo notturno (dalle ore 22,00 alle ore 06,00) dovranno essere effettuate esclusivamente all'interno dell'edificio1, mantenendo chiusi portoni e finestre;
4. all'interno dell'edificio 2, nel periodo notturno (22.00-6.00), non dovranno essere svolte attività lavorative o attivate sorgenti rumorose;
5. dovrà essere mantenuto in essere e manutentato il silenziatore dissipativo a setti paralleli, installato presso la sorgente identificata come A26 cooler Laser 1, contro eventuali effetti di usura/corrosione e/o modifiche strutturali che ne possono variare, nel tempo, le caratteristiche acustiche dichiarate nella relazione presentata;
6. entro 2 mesi dalla messa a regime delle nuove emissioni (E23 E28-E29 E30) e comunque entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione unica ambientale dovrà essere inviata all'Amministrazione comunale una relazione tecnica a firma di un TCA, contenente, gli esiti dei rilievi acustici post operam, da effettuare presso i ricettori R10 e R2 a verifica del rispetto del limite di immissione differenziale diurni e notturni. La relazione dovrà contenere, per ogni rilievo, descrizione delle modalità d'esecuzione, indicazione del punto di misura, durata e time history. Le suddette misure, dovranno avere congrua durata, e dovranno essere effettuate tenendo conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore e della contemporaneità delle stesse; dovrà inoltre, essere verificata l'eventuale presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza.
7. Qualora, gli esiti delle misure di cui al punto 6 dovessero evidenziare criticità acustiche presso il/i ricettore/i individuato/i, la ditta dovrà presentare contestualmente un progetto di bonifica acustica, relativo alle opere di contenimento da attuare per ricondurre il rumore entro i limiti di legge, indicando anche i tempi di attuazione, fermo restando che la prosecuzione dell'attività sarà consentito solo ed esclusivamente nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.
8. siano rispettati i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì.

Si avverte che:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore, ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o negli ambienti abitativi limitrofi dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004) da presentare agli enti competenti al fine valutare di tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013
- il presente nulla-osta sostituisce i precedenti nulla-osta e/o prescrizioni contenute negli atti di Autorizzazione unica ambientale in premessa citati
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**